

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d'atto e direttive:
Delibera della Giunta n. 50 in data 09.07.2018.

OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Emanuele Cera

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 23.07.2018 al 07.08.2018

San Nicolò d'Arcidano, 23.07.2018

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 50 del 09.07.2018	OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San Nicolò D'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria	X	
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

LA GIUNTA

Prende atto delle seguenti comunicazioni trasmesse dal Presidente in apertura di seduta:

- in riferimento al dispositivo di cui alla deliberazione C.d.A. n. 45 del 19.06.2018 – avente oggetto “L.R. n. 22/2017, art. 1 comma 16. Rettifica indirizzi di cui alla Delibera C.d.A. n.22 del 4 aprile 2018 per l’attuazione degli “aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)”, il quale stabiliva che venisse confermato al Responsabile del Servizio di Vigilanza gli incarichi di provvedere:
 - alla verifica della completezza delle domande presentate e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - alla verifica del Durc, se previsto dal quadro normativo vigente;
 - ad effettuare un controllo a campione che dovrà interessare almeno il cinque per cento delle domande pervenute a ciascun Ente;
 - Al termine dell'istruttoria volta ad accertare quanto sopra indicato, dovrà essere redatta una relazione finale da trasmettere a ciascun Ente;

il Responsabile del Servizio di Vigilanza, con nota prot. 2639 del 09/07/2018 ha comunicato quanto segue: “con la presente si informa i Sindaci dei Comuni interessati all'erogazione degli aiuti che il sottoscritto, responsabile del Corpo di P.L. e dipendente dell'Unione non può trattare i dati relativi alle domande in quanto la norma individua il Comune quale Ente preposto all'erogazione degli aiuti. Per poter effettuare l'istruttoria di un atto comunale il dipendente chiamato in causa deve essere dipendente del Comune stesso. Per cui se un Comune ritiene di affidare ad un dipendente di un altro Ente un'attività istruttoria dovrà attivare un rapporto di lavoro con quel dipendente. Mentre, se il sottoscritto fosse stato nelle

condizioni di poter effettuare la liquidazione per ogni singolo ente, si poteva attuare le disposizioni del CCNL riguardanti i responsabili dei servizi che operano sia in Comune sia in Unione, nel momento in cui si è stabilito che tale procedura non è fattibile, il procedimento amministrativo ricade direttamente ai responsabili che ogni singolo comune ha individuato, considerando che la liquidazione di tali aiuti non rientra tra le funzioni trasferite dai Comuni dell'Unione. Si segnala altresì che per poter effettuare la correttezza delle domande presentate, oltre ad una lettura dei dati, è necessario effettuare un controllo nelle banche dati sia del SIAN che del RAN e questo ufficio non è abilitato ad eseguire tali controlli, inoltre il controllo del DURC deve essere effettuato dal liquidatore con le proprie credenziali. Per quanto sopra evidenziato, si ribadisce che il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese non può garantire quanto stabilito nella delibera C.d.A. n. 45 del 19/06/2018”.

Il Presidente,

- richiamato l'art.208 commi 1 e 4 del decreto legislativo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Codice della Strada), il quale definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, prevedendo che:
(articolo 208 comma 1) “I proventi stessi sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni”;
(articolo 208 comma 4) “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”;
- in considerazione anche dello stesso art. 208 C.D.S. comma 5, il quale prevede che i Comuni determinano *annualmente* con delibera della giunta le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 e che resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4,

propone alla Giunta di devolvere, a ciascun Comune dell'Unione, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie (incassate) conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale, ripartendoli in base alle violazioni rilevate presso ciascun Ente e non in base al numero di abitanti. **La Giunta dell'Unione approva tale proposta all'unanimità.**